



Scissione con scorporo anche nelle newco

Cdm

Ieri l'esame preliminare del Dlgs sulle operazioni transfrontaliere

Superata la tesi dell'apporto patrimoniale solo in una società già esistente

Angelo Busani

Scissione mediante scorporo anche in una società di nuova costituzione: è sicuramente questa (che precipuamente attiene al diritto interno) la novità di più vasto interesse contenuta nella bozza di decreto legislativo correttivo del Dlgs 19/2023, ieri all'esame del Consiglio dei ministri, in materia di operazioni transfrontaliere: fusioni, scissioni e trasferimenti di sede (questi ultimi definiti come «trasformazione transfrontaliere» nel gergo delle operazioni cross-border).

Correzione in extremis

Con l'elaborazione di questo correttivo, il governo si avvale della facoltà (prevista nell'articolo 31, comma 4, della legge 234/2012) di emendare, entro 24 mesi, i decreti legislativi emanati in attuazione di direttive UE: il Dlgs 19/2023 è stato infatti emanato in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del 27 novembre 2019; la scadenza per effettuare la correzione è quindi imminente (il 21 marzo 2025) dato

che il Dlgs 19/2023 è entrato in vigore il 22 marzo 2023.

Dato che nel Dlgs 19/2023, oltre alla normativa delle operazioni transfrontaliere, è stato anche innovato il procedimento di scissione interno (e cioè quello di una società italiana che apporta patrimonio in altra società italiana) introducendo la definizione dell'operazione di «scorporo», prima non esistente nel Codice civile (e, per questo, raramente praticata) il decreto correttivo è dunque occasione per effettuare innovazioni anche in questo procedimento.

Mentre la scissione è l'operazione di attribuzione di patrimonio ad altra società (la beneficiaria), con assegnazione delle quote di partecipazione nel capitale di quest'ultima ai soci della società scissa, l'operazione di scorporo è quella mediante la quale le partecipazioni nella beneficiaria sono assegnate alla stessa società scissa (insomma, uno schema, sotto questo punto di vista, identico a quello del conferimento effettuato da una società a favore di altra società).

Il quadro e la novità

Ebbene, nella nozione di scorporo attualmente vigente (riportata nell'articolo 2506.1 del Codice civile, introdotto dal Dlgs 19/2023) è previsto che l'apporto patrimoniale possa essere effettuato solamente in una società già esistente, con ciò implicitamente escludendo la fattibilità dell'operazione con apporto in una newco costituita in coincidenza con l'atto di scissione. Una esclusione

implicita che però ha fatto molto discutere perché gli addetti ai lavori si sono subito divisi in due categorie: una minoritaria corrente interpretativa di impostazione restrittiva, fondata su una rigorosa lettura testuale della norma in questione e una maggioritaria opinione estensiva.

Quest'ultima corrente ha osservato, da un lato, che solo con difficoltà si comprendeva esattamente la ragione dell'esclusione dell'operazione mediante la costituzione di una nuova società e, d'altro lato, perché rispetto al complessivo ordinamento della scissione «in generale», doveva ravvisarsi esser dotata di maggior coerenza la soluzione di permettere lo scorporo anche in una newco (oltre che in una società preesistente) piuttosto che limitarlo all'apporto in una società di nuova costituzione. Il decreto correttivo accoglie dunque questa impostazione.

La disciplina cross border

Quanto ai profili cross border, il decreto correttivo innova il Dlgs 19/2023 in decine di aspetti, con il criterio direttivo di risolvere le criticità emerse nel primo periodo applicativo, di effettuare quelle semplificazioni che si siano rivelate opportune e di specificare meglio alcuni passaggi procedurali. Un esempio per tutti è rappresentato dalla nuova normativa che espressamente permette di integrare i dati mancanti nei documenti provenienti dall'estero, con ciò rimediando a una criticità cui spesso si assiste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La circolare del Mimit

Il termine del 30 giugno

«Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo, si ritiene pertanto opportuno (...)

assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025».

Pec personale d'obbligo per gli amministratori, i dubbi sulla sanzione

Domicilio digitale

Una circolare non appare idonea a prevedere termini e penalità assenti nella legge

Maurizio Pirazzini

Un elemento di criticità, che ha già fatto emergere forti perplessità negli operatori a fronte della circolare del ministero delle Imprese e del made in Italy del 12 marzo (si veda il Sole 24 Ore di ieri) - sull'obbligo, per ciascun amministratore di società, di dotarsi di una Pec diversa da quella della società - è rappresentato dai meccanismi sanzionatori introdotti dal ministero. La circolare evidenzia come «in ragione dell'assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consente una legittima applicazione dell'obbligo».

L'individuazione del termine al 30 giugno 2025 direttamente da parte del ministero, entro cui dovrebbero attivarsi quasi 5 milioni di soggetti, diverge con tutta la legislazione in materia di iscrizione della Pec nel registro delle imprese che si è succeduta dal 2008, dove si è individuata, in sede legislativa, una serie di scadenze, l'ultima delle quali è stata il 1° ottobre 2020 (articolo 5.2 del Dlgs 179/2012 e articolo 16, comma 6 bis, del Dl 185/2008).

In relazione al fondamento giuridico della sanzione, il ministero delle Imprese e del made in Italy ritiene applicabile la previsione generale dell'articolo 2630 del Codice civile secondo cui «chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese (...). Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo».

È del tutto evidente, dalla lettera dell'articolo 2630, come la sanzione

si regga sul presupposto dell'«inosservanza di un obbligo previsto dalla legge». Il riferimento è proprio alla base giuridica del rango normativo della legge e non in un documento ministeriale, come una circolare ministeriale non idonea a creare alcun vincolo giuridicamente rilevante (Cassazione, Sezioni unite 23031/2007).

L'indicazione del ministero pone gli uffici camerali in grande difficoltà nell'applicare la sanzione agli amministratori di impresa. E ciò, sia per ragioni di principio, per effetto delle riserve di legge previste in Costituzione sia in tema di prestazioni imposte (articolo 23) che sull'organizzazione della Pa (articolo 97) che, nello specifico, con riferimento al principio di legalità sancito dall'articolo 1 della legge 689/1981 secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». Qui semplicemente manca la legge, come viene riconosciuto esplicitamente anche dalla medesima circolare. Peraltro, sono numerosi le previsioni di obblighi di iscrizione al Registro imprese di fattispecie senza un termine specifico (ad esempio l'iscrizione dello scioglimento con dichiarazione degli amministratori - articolo 2484 del Codice civile o l'iscrizione di una procura, articolo 2206 del Codice civile). Nessun ufficio camerale ha, tuttavia, mai applicato sanzioni in mancanza di un esplicito termine previsto da una legge. L'oggettiva difficoltà in cui gli uffici stessi si trovano, a fronte dell'indicazione della circolare ministeriale, porta alla necessità di individuare una soluzione operativa invocata su base nazionale che non aggravi inutilmente le imprese e non apra le porte al contenzioso o a soluzioni territoriali, anche sulla base di eventuali indicazioni da parte dei giudici delegati a cui spetta la vigilanza (articolo 2188 del Codice civile) sull'operato degli uffici camerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce il Premio Scuola Sostenibile

La chiave per il futuro della sostenibilità?

Le nuove generazioni. Nell'ambito del Forum Sostenibilità 2025, nasce il **Premio Scuola Sostenibile**, dedicato alle scuole Primarie e alle Secondarie di I e II grado. L'iniziativa valorizza **progetti e idee** con cui **studenti e studentesse, insieme ai loro insegnanti**, affrontano l'ampio tema della sostenibilità con soluzioni a **beneficio della propria scuola e della comunità**.

Diamo voce alle giovani generazioni!
Candidarsi è semplice e gratuito.



Inquadra il QR Code e scopri di più

ilsole24ore.com/pss2025

PSS
Premio Scuola Sostenibile



A cura di

Il Sole
24 ORE

Un'iniziativa di

24 ORE
EVENTI

24 ORE
SYSTEM